

# **Obbligo di defibrillatore per le associazioni e società sportive dilettantistiche**

## **Linee Guida del Ministero della Salute Sicurezza sul lavoro**

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE  
Settore Sicurezza sul lavoro

Roma, 19/07/2017  
Prot. 0006945  
Com. 3

**Oggetto: Obbligo di defibrillatore per le associazioni e società sportive dilettantistiche**  
*Linee Guida del Ministero della Salute*

Si comunica che è stato pubblicato nella G.U. 28 giugno 2017 n.149 il decreto 26 giugno 2017 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport concernente le "*Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche*"

L'obbligo di dotarsi di defibrillatori era già stato introdotto dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2017, ma una disposizione contenuta nel decreto milleproroghe ha differito l'entrata in operatività al 1° luglio 2017.

L'obbligo di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 1, si intende assolto da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche qualora venga utilizzato un impianto sportivo permanente dotato di defibrillatore e qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed agonistiche.

Le associazioni e società dilettantistiche devono inoltre accertare, prima dell'inizio delle gare, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso nonché assicurare la presenza di persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo, ai sensi del richiamato D.M. del 24 aprile 2013.

La mancanza del defibrillatore determina l'impossibilità di svolgere le attività sportive.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

- alle attività sportive indicate all' articolo 5, comma 3 del D.M. del 24 aprile 2013, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili;
- alle attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio indicate nell'Allegato A del decreto in commento;
- al di fuori degli impianti sportivi.

Per completezza di informazione si allega il testo integrale del provvedimento.

Cordiali saluti

**Il Responsabile**  
**Pierpaolo Masciocchi**

**Allegato: Decreto 26 giugno 2017**

**19 luglio 2017**

**DOCUMENTI ALLEGATI: Decreto 26 giugno  
2017**